



Precisazioni relative all'esercizio della professione di "Tecnico Verificatore"

Al fine di rispondere alle molteplici richieste di chiarimento pervenute negli ultimi mesi in Associazione si precisa quanto segue:

- chiunque effettui verifiche di sicurezza su apparecchiature elettromedicali e/o impianti elettrici principalmente installati in locali adibiti ad uso medico, sia esso dipendente di una struttura od organizzazione pubblica o privata o libero professionista, esercita la professione di "Tecnico Verificatore";
- tale professione rientra tra le "Professioni non organizzate in Ordini o Collegi" di cui all'art. 1 comma 2 della Legge 4/2013 per il cui svolgimento non è obbligatorio essere iscritti ad un albo od ordine professionale, una eventuale iscrizione ai quali non esime il professionista dal rispetto di quanto dalla citata Legge previsto limitatamente ad ogni attività diversa da quella per la quale vige il reale obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;
- l'esercizio dell'attività di Tecnico Verificatore può essere di tipo esclusivo o parziale, in seno cioè ad altre professioni o attività professionali;
- chiunque svolge tale professione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il Cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della Legge 4/2013, indipendentemente dal fatto di essere o meno iscritto ad una associazione;
- l'inadempimento del suddetto obbligo rientra tra le pratiche commerciali scorrette di cui al titolo III parte II del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice;
- interpellati dall'Associazione, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hanno confermato per iscritto che, accertata tale violazione, è comminabile una sanzione da 5.000 a 500.000 euro, con un minimo di 50.000 euro se la violazione comporta un rischio per la sicurezza (art. 27 comma 9 D.Lgs. 206/2005) e che il soggetto a cui spetta il potere di irrogarla è la stessa AGCM, previa istruttoria in contraddittorio con il presunto trasgressore;
- l'Associazione, impegnata da anni nella divulgazione della cultura della correttezza nell'esercizio della professione di Tecnico Verificatore che rappresenta essa stessa, si impegna a fornire a quanti ne facessero richiesta ogni ulteriore chiarimento e, a tutela di quanti diligentemente osservino il richiamato obbligo, a segnalare all'AGCM eventuali pratiche commerciali scorrette di cui venisse a conoscenza.

Milano, 25 settembre 2015.



A.N.TE.V.
Associazione Nazionale Tecnici Verificatori
C.P. 12056 U.P. Via Ortica, 19 - 20134 MILANO
C.F. 97525730152



A.N.TE.V.

Associazione Nazionale Tecnici Verificatori
Casella Postale 12056 Milano – Via Ortica, 19 – 20134 MILANO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 – Fax +39 02 40700934
C.F. 97525730152

www.antev.net – www.antev.info